La gestione dei rifiuti generati nell’ambito dell’attività edilizia

Avv. Maria Valeria Vecchio

Confartigianato, 20 marzo 2024

La gestione dei rifiuti generati nell’ambito dell’attività edilizia

Principi generali e normativa di riferimento

Attività edilizia

= riparazione, rinnovamento, sostituzione, conservazione, demolizione, ricostruzione, installazione …

Tipologia rifiuti generati

- Rifiuti costruzione e demolizione (C&D)
- Terre e rocce da scavo (T&RS)

Rifiuti costruzione e demolizione

- Definizione

Art. 183, comma 1, lett. b)-quater, d.lgs. n. 152/2006

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.

- Classificazione

Art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152/2006

Sono rifiuti speciali:
[…]
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.

Art. 183, comma 1, lett. b)-sexies, d.lgs. n. 152/2006

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa.
Lettera inserita dall'art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Testo modificato dall'art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.
« c) alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell'ambito di attività di impresa»».

V. chiarimenti DG EC del MITE- prot. n. 51657 del 14 maggio 2021.

Esclusioni dalla normativa rifiuti
Art. 185 TUA

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
[…] b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

Definizione «sito» ex art. 185, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006.
Cass. pen. Sez. III, 16 marzo 2023, n. 26805
[…] la Corte ha rilevato che la nozione di "sito" come "area o porzione di territorio, geograficamente definita" e "determinata", oppure "perimetrata", è tipica del diritto penale dell'ambiente.
Essa, dunque, non si presta a ricomprendere distinte ed autonome porzioni di territorio che, benché ricadenti nel medesimo comune e non distanti tra loro, non siano contigue e abbiano addirittura diversa destinazione: ci si trova in tal caso di fronte a due distinte aree e non ad una sola area definita e determinata, in modo tale da poter essere circoscritta in un unico perimetro. Né può indurre in contrario avviso il fatto che i lavori nei due diversi siti siano in qualche modo sin dall'origine "collegati".
La certezza del riutilizzo del materiale è bensì requisito essenziale della disciplina derogatoria in parola - come, peraltro, di quella prevista dal D.P.R. n. 120/2017 - ma essa non è sufficiente, richiedendosi anche, appunto, che il materiale non fuoriesca dal medesimo sito inteso come unica area suscettibile di perimetrazione.
[…]
Posto che una tipica attività di gestione del rifiuto che necessita di autorizzazione e di controllo è quella del trasporto, già il solo fatto che il materiale debba essere spostato da un luogo all'altro con utilizzo di automezzi come nella specie avvenuto (sia pure per breve distanza) rivela come ci si trovi fuori dall'eccezionale ipotesi derogatoria prevista dall'art. 185, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006.
[…] laddove, come nella specie, il riutilizzo si faccia in un sito diverso da quello di produzione, la possibilità di trattare le rocce e terre da scavo come sottoprodotto e non come rifiuto soggiace al rispetto della richiamata disciplina regolamentare delegata che, in tal caso, prevede, tra l'altro, la redazione ed il rispetto del piano di utilizzo di cui all'art. 9, D.P.R. n. 120/2017 o, nel caso di cantieri di piccole dimensioni, della dichiarazione di cui al successivo art. 21.

Terre e rocce da scavo (T&RS)

- Definizione

Art. 2 DPR 120/2017

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.

«opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

- Classificazione

Art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152/2006

Sono rifiuti speciali:
[…] b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.

- Esclusione rifiuti C&D

Art. 3, comma 2 DPR 120/2017

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Punti di attenzione

- Quando si genera il rifiuto?

L’**art. 183, comma 1, lett. a), del TUA** definisce “rifiuto” «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

Giurisprudenza: per “rifiuto” non deve intendersi ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di **dati obiettivi** che definiscano la condotta del detentore. I “dati obiettivi” idonei a qualificare la sostanza / oggetto come “rifiuto” possono ricavarsi anche dalle **condizioni dell’oggetto e dalla conseguente necessità di successive attività di gestione** (Così Cass. III Sez. Penale, 13 settembre 2018, n. 40687).

La qualifica va individuata **caso per caso** attraverso una verifica dell’effettiva esistenza di una delle tre espressioni del profilo soggettivo richiesto dalla normativa (Cfr. Cass., III Sez. Penale, 17 maggio 2023, n. 24680).

- Chi è il produttore del rifiuto?

Art. 183, comma 1, lettera f), del TUA (come modificato dal D.L. n. 78/2015): il produttore va individuato nel «*soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore*)».

produttore del rifiuto = non soltanto il soggetto che materialmente compie l'attività da cui ha origine il rifiuto, ma anche il soggetto a cui sia giuridicamente riferibile la produzione dello stesso.

«Riferibilità giuridica» della produzione - interpretazioni più o meno estensive.

- Su chi grava la responsabilità della gestione dei rifiuti?
- Quali responsabilità per il committente dell’intervento edilizio?

Produttore giuridico e materiale dei rifiuti

Relazione illustrativa del D.L. n. 78/2015: La novella è volta a recepire l'orientamento della Corte di Cassazione, sentenza della Sezione III penale n. 5916/2015.

Corte cass.:

- Può essere ritenuto produttore (materiale) del rifiuto il subappaltatore, in quanto produttore materiale del bene; è qualificabile come produttore (giuridico) del rifiuto anche l'appaltatore in quanto soggetto a cui è giuridicamente riferibile detta produzione.
- Non è invece qualificabile come produttore del rifiuto il committente, il quale non prenda parte all'attività di compimento del lavoro e di conseguenza non abbia alcun ruolo attivo, neanche dal punto di vista giuridico, in relazione alla produzione del rifiuto.
- ≠ ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore: la produzione di rifiuti è riferibile anche al committente.

Produttore giuridico e materiale dei rifiuti – giurisprudenza

Sentenze che confermano la ricostruzione :

- Cass. pen. Sez. III, del 13 gennaio 2020 n. 847;
- Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 43160 del 1° ottobre 2018;
- Cass. Pen. Sez. III, del 9 gennaio 2018 n. 223;
- T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 945.

Rilevanza accordi negoziali – giurisprudenza

Cassazione penale, sentenza n. 39952/2019: gli accordi negoziali idonei a traslare la responsabilità dall'appaltatore al committente non possono far venir meno la responsabilità dell'appaltatore (produttore materiale), in quanto soggetto che materialmente ha prodotto i rifiuti da smaltire.

La responsabilità sulla gestione dei rifiuti, anche in presenza di accordi negoziali, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico e al produttore materiale, oltre che in capo al detentore.

Estensione responsabilità committente – giurisprudenza

- Riconoscimento della natura di produttore “giuridico” dei rifiuti anche al committente, a prescindere dall’analisi della sussistenza di un potere di ingerenza e controllo diretto sull’attività dell’appaltatore (Cass. pen. n. 42237/2023);
- Valorizzazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del committente, dell’esistenza di rapporti “consolidati” tra le società (Cass. pen. n. 34397/2022).

Adempimenti tecnici e amministrativi: la gestione

Rifiuti, non rifiuti: ≠ gestione

Materiali generati nelle attività di C&D NON rifiuti

- Non intenzione / atto / obbligo disfarsi
- EoW (rinvio altra presentazione)

Cass. pen., Sez. III, Sent. 13/12/2022, n. 47040
Presunzione natura rifiuti
Secondo condiviso e costante orientamento (cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 14/05/2015), ai fini della configurabilità del reato ex art. art. 256, commi 1-3, TUA i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole.

Rifiuti, non rifiuti: ≠ gestione

T&RS NON rifiuti

- art. 185 TUA (rinvio precedenti slide)
- sottoprodotti (rinvio altra presentazione)

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42237 del 17 ottobre 2023
L'onere della prova grava sull'operatore.
quando il materiale (asseritamente) non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall'art. 185, D.Lgs. n. 152/2006 oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell'ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l'onere della prova grava su ne invoca l'applicazione.
Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di "tutti" i presupposti previsti dalla legge in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.

RIFIUTI : Obblighi in capo al produttore del rifiuto.

- classificazione del rifiuto con attribuzione codice EER (art. 184, comma 5, TUA)

Linee Guida SNPA

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera-105-2021-LLGG-Classificazione-rifiuti.pdf

RIFIUTI : Obblighi in capo al produttore del rifiuto.

- deposito autorizzato o nei limiti del deposito temporaneo (rinvio a slide successive);
- trasporto con mezzi dotati dei titoli eventualmente richiesti [o anche in cat. 2-bis] o conferimento a soggetti autorizzati;
- Obblighi tracciabilità

FIR (art. 193 TUA: Si, salvo esenzioni - rinvio)
Registro carico scarico (art. 190 TUA: produttori iniziali, sono se rifiuti pericolosi)
MUD (art. 189 TUA: produttori iniziali, sono se rifiuti pericolosi)
RENTRI (art. 188-bis TUA: produttori iniziali, sono se rifiuti pericolosi).
Tempistica art. 13 D.M. 59/2023

RIFIUTI : Obblighi in capo al produttore del rifiuto.

- oneri di verifica e vigilanza sugli altri soggetti della catena di gestione (artt. 178 e 188 TUA – pena concorso negli eventuali illeciti).

Adempimenti tecnici e amministrativi: il deposito temporaneo

Materiali da costruzione e demolizione. Deposito temporaneo.

- Artt. 183, comma 1, lett. bb), TUA

"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis

- Art. 185-bis, TUA

Luogo di produzione («*intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti*»); limiti quantitativi e temporali

- Art. 185-bis, comma 1, lett. c), TUA

per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Deposito temporaneo: adempimenti

- Art. 208, comma 17 TUA:

Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.

MiTE, Direzione Generale Economia Circolare. Nota prot. n. 51657 del 14.5.2021

«Al riguardo, la nozione di "deposito preliminare alla raccolta", di cui alle lettere b) e c) del comma in esame sono evidentemente riferite alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione. Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto.

In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole.

Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti».

Corte di Cassazione, Sezione III, 8 febbraio 2022, n. 4364
[…] integra il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto (Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015).

Cass. pen., Sez. III, Sent., 13dicembre 2022, n. 47040
[…] in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (cfr. in termini Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014).

Cass. pen. Sez. III, 16 marzo 2023, n. 15450 Deposito temporaneo
Nel tentativo di ricondurre la durata del deposito delle terre e rocce da scavo entro il termine massimo di un anno, i ricorrenti non tenevano conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui il deposito temporaneo, nell'ipotesi in cui i rifiuti superino - come nel caso di specie - il volume di 30 mc, ricorre solo nel caso in cui il raggruppamento dei rifiuti e il loro deposito preliminare alla raccolta, ai fini dello smaltimento, non abbia avuto durata superiore a tre mesi. Poiché il quantitativo di terre e rocce da scavo prodotto e depositato nel caso di specie era stato pari a 300 mc, il superamento del suddetto termine di tre mesi non poteva che condurre ad escludere con certezza che ricorresse la figura del deposito temporaneo.
Per di più, il deposito, per poter essere considerato "temporaneo", deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore. Nel caso in esame, il deposito era avvenuto su terreno di proprietà degli imputati, non funzionalmente collegato al luogo di produzione delle terre e rocce da scavo.

Cass. pen., Sez. III, 21/06/2022, n. 34397
Ricorre la figura del deposito temporaneo nel caso di raggruppamento di rifiuti preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore. Pertanto, il deposito temporaneo, pur affidato ad un terzo soggetto, deve comunque avvenire sempre e solo all'interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi.

Cass. pen., Sez. III, 24/09/2021, n. 5297
Ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti ai fini dello smaltimento per il periodo stabilito dalla legge (determinato anche in base alla determinazione dell'entità volumetrica dei rifiuti), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. In mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo, lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (nella specie, l'imputato deteneva diverse centinaia di pneumatici, molti dei quali si presentavano tagliati o comunque squarciati, conservati alla rinfusa ed in sostanziale stato di abbandono senza alcuna prospettiva di recupero).

Cass. pen., Sez. III, 24/01/2022, n. 4364
Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo (in fattispecie di deposito di rifiuti per complessivi 102 mc non qualificato quale deposito temporaneo per il superamento dei limiti temporali e quantitativi).

Deposito temporaneo. Normativa previgente

La normativa previgente (art. 183, comma 1, lettera bb) d.lgs. n. 152/2006) prevedeva che il deposito potesse avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti, «*da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti*».

Quest'ultima precisazione non era presente nella formulazione dell'art. 183 d.lgs. n. 152/2006 precedente le modifiche introdotte dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

Giurisprudenza: «il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo […] non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione» (Cass. pen., ord. n. 17333/2016. Cfr. anche Cass. pen., sent. n. 8061/2013).
Ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata (Cass. pen., sent. n. 8498/2021 e n. 4181/2017. Si veda anche Cass. pen., n. 35622/2007, laddove è stata ricavata la sussistenza di un legame funzionale tra i siti proprio sulla base dell'assenza della «autonoma utilizzazione» del sito collegato).

Interpello MASE.
Interpello 01.2.2024, n. 18331

Interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Chiarimenti in materia di deposito temporaneo di sfalci e potature: https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare

«Come si evince dalla lettura delle disposizioni, per "luogo di produzione dei rifiuti" deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Al fine di chiarire l'interpretazione di detta formulazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, seppur con riguardo ad un diverso disposto normativo, ha chiarito che per "luogo di produzione dei rifiuti", rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi "non (…) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché **funzionalmente collegato** al luogo di produzione" (Cass. Pen., sez. III, 22/09/2015, n. 41056). Ancora, con la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017, la Corte di cassazione penale ha precisato che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, "deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza".

Ne consegue che, per poter qualificare un sito come "luogo di produzione dei rifiuti", è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest'ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest'ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della "disponibilità" del luogo da parte del produttore e del "collegamento funzionale" tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.

Rifiuti piccoli interventi edili
Art. 193, comma 19, TUA

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili [?], ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 [«*imprese di pulizia*»], si considerano prodotti

- presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

[solo] Nel caso di quantitativi limitati [?] che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali [= rifiuti], indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Luogo di produzione reale ≠ luogo di produzione giuridica

MiTE, Direzione Generale Economia Circolare. Nota prot. n. 51657 del 14.5.2021

- «piccoli interventi edili»; «quantitativi limitati»: la norma non indica quantità e limiti dimensionali. Valutazione da fare caso per caso, sulla base delle circostanze concrete, della tipologia di attività e dei rifiuti prodotti;
- La *fictio iuris* del deposito si applica a tutte le attività di manutenzione;
- Solo nel caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla norma («*Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede*») si può sostituire il FIR con il DDT.

Manutenzione infrastrutture. art. 230 TUA

Luogo di produzione del rifiuto:

- sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica (entro 60 gg).

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 08/02/2018, n. 20410 (rv. 273221)
In tema di rifiuti, il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 d.lgs. n. 152 del 2006).

Cass. pen., Sez. III, 21/05/2013, n. 28350
Nel luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato deve avvenire «esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento».

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 31/03/2011, n. 15511
L'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni richieste per l'applicazione di disposizioni di favore che derogano alle norme generali (nella specie, in tema di deposito temporaneo) grava sul soggetto che invoca la deroga.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 29/01/2009, n. 9856
Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico: infatti, in tal caso, il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile (nella specie, è stata esclusa l'applicabilità di detta eccezione perché i materiali depositati costituivano rifiuti oggettivamente non riutilizzabili e perché, in ogni caso, la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 2 dell'art. 230 non era stata eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori)

Terre e rocce da scavo. Deposito temporaneo.

- Se sottoprodotti: «deposito intermedio» art. 5 DPR n. 120/2017

- Se rifiuti: «deposito temporaneo» art. 23 DPR 120/2017 e art. 185-bis

Tra le finalità del DPR 120/2017: «*disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti*»

185-bis TUA	Art. 23 DPR 120/217
nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci	presso il sito di produzione
rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;	le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;	le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;	il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

Art. 48 D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

[…] Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Grazie per l’attenzione!

Avv. Maria Valeria Vecchio
mariavaleria.vecchio@ambientalex.com